



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ispettorato per la funzione pubblica

*Il Direttore*

**DFP-0027465-P-09/04/2020**

Al Direttore del Consorzio Intercomunale dei  
Servizi Sociali dell'Ossola  
Domodossola  
[segreteria@ciss-ossola.it](mailto:segreteria@ciss-ossola.it)

e, p.c.: Funzione Pubblica CGIL Novara e VCO  
[funzionepubblica.cgilnovara@pec.it](mailto:funzionepubblica.cgilnovara@pec.it)

**OGGETTO:** Segnalazione ai sensi del protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19".

È pervenuta a questo Ispettorato la segnalazione, in data odierna, della sigla sindacale in indirizzo, con la quale viene riferito il mancato rispetto, da parte di codesto Ente, delle disposizioni relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dal D.L. 18 del 17/03/2020, dalla Circolare esplicativa 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e dal Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", sottoscritto da questo Dipartimento e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL il 3 aprile scorso.

Nello specifico, l'Organizzazione sindacale evidenzia che con la Circolare prot. n. 0002852 del 03/04/2020, recante "Disposizioni in ordine ai Servizi ed alle attività lavorative del CISS Ossola fino al 13.04.2020", sarebbe stato imposto al personale denominato "in disponibilità" (ossia in servizio nei Centri Diurni per soggetti disabili momentaneamente sospesi), che non possa ricorrere a lavoro agile, l'utilizzo delle ferie maturate nell'anno in corso, una volta esperiti tutti gli altri istituti previsti dalle disposizioni citate per giustificare le assenze dal lavoro.

Al riguardo, si richiama la Circolare esplicativa n. 2 del 1 aprile 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, con oggetto "Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18". In particolare, in merito agli strumenti individuati dal citato art. 87, comma 3, a cui le amministrazioni possono fare ricorso, viene precisato che "con riguardo al tema delle *ferie pregresse*, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruiti, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali", specificando altresì che "oltre alle ferie del 2018 o precedenti - la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruiti". È, pertanto, da escludere il ricorso alle ferie 2020, che non rientrerebbero nelle ipotesi di congedo previste dall'art. 87, comma 3, D.L. 18/2020.

Si precisa, altresì, che le assenze consentite ai sensi dell'art. 25, comma 1, del citato Decreto 18/20, recante "Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19" devono essere annoverate in una specifica categoria di congedo, specificamente prevista per far fronte alla situazione emergenziale in atto, e non possono essere configurate quali "FERIE retribuite al 50%".

Si chiede, pertanto, a codesto Ente di voler far pervenire a questo Ispettorato le dovute rassicurazioni in merito alle determinazioni assunte in ordine a quanto sopra esposto.

Cons. Michele Palma